

**LEPIDA S.p.A.**

**CAPITOLATO DI POLIZZA PER LA  
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI  
E VERSO PRESTATORI DI LAVORO**

# **LEPIDA S.p.A.**

## **RISCHIO ASSICURATO E CALCOLO DEL PREMIO**

### **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO**

#### **Limiti di risarcimento**

La Società sulla base delle condizioni di assicurazione che seguono, presta l'assicurazione, fino alla concorrenza delle seguenti massimali o dei minori limiti di risarcimento altrove previsti in questa polizza o successive appendici:

**MASSIMALE PER SINISTRO** Euro 5.000.000,00 “unico” RCT e RCO

#### **Elementi per il calcolo del premio**

Il premio viene anticipato su un preventivo di fatturato al netto di IVA pari a:

- Fatturato aziendale (escluso gestione Della Rete ERRETRE) Euro 20.000.000,00
- Fatturato gestione Rete ERRETRE Euro 3.100.000,00

# **LEPIDA S.p.A.**

## **CONDIZIONI PARTICOLARI (CP)**

(che integrano e/o prevalgono – se per l'Assicurato più favorevoli – sulle Condizioni Generali di Assicurazione e sulle Norme che regolano il settore specifico)

### **CP. A - DESCRIZIONE ATTIVITA' ASSICURATA**

L'Assicurato presiede e/o esegue tutte le iniziative o attività di progettazione, sviluppo, realizzazione, esercizio, appalto, collaudo e monitoraggio e iniziative in genere, inclusi tutti gli aspetti operativi e non - anche interamente subappaltati a terzi – della Rete geografica Lepida, di Reti MAN, Reti wireless, Rete ERRETRE, Digital Divide e servizi specifici di interesse degli Enti Soci.

#### **Gestione Rete ERRETRE**

Relativamente all'appalto per la gestione della Rete ERRETRE la garanzia comprende:

- la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni corporali cagionati agli utenti dai servizi di comunicazione (con esclusione degli Enti destinatari di tali servizi) a seguito di errato o difettoso funzionamento della rete stessa fino a un massimale unico (per sinistro, per persona e per danni a cose) di Euro 1.500.000,00 per sinistro e di Euro 3.000.000,00 per anno assicurativo. Relativamente alla presente estensione sarà operante uno scoperto del 10% col minimo non indennizzabile di Euro 5.000,00 per sinistro.

La garanzia è valida a condizione che sia provato che gli Enti destinatari e utilizzatori del servizio di Rete ERRETRE si siano ragionevolmente adoperati per utilizzare linee di comunicazione alternative.

# LEPIDA S.p.A.

## CP. B - LIMITI E FRANCHIGIE ALLE GARANZIE PRESTATE

### **Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori (art. 1.3)**

- franchigia per ogni sinistro pari all'importo di Euro 1.000,00;
- massimo indennizzo per anno assicurativo di Euro 300.000,00.

### **Danni da incendio (art.1.6)**

- franchigia per ogni sinistro pari all'importo di Euro 1.000,00;
- massimo indennizzo per anno assicurativo di Euro 300.000,00.

### **Lavori di demolizione e/o disfacimento – Garanzia per danni a cose (art.1.7)**

- scoperto del 20% di ogni sinistro con il minimo non indennizzabile pari all'importo di Euro 500,00.

### **Lavori di ristrutturazione e sopraelevazione - Garanzia per danni a cose trovantisi nei fabbricati oggetto dei suddetti lavori (art.1.8)**

- franchigia per ogni sinistro pari all'importo di Euro 1.000,00;
- massimo indennizzo per anno assicurativo di Euro 50.000,00.

### **Danni da cedimento o franamento del terreno (art. 1.10)**

- danni a fabbricati: scoperto del 10% di ogni sinistro con il minimo non indennizzabile pari ad Euro 2.500,00;
- massimo indennizzo per anno assicurativo di Euro 150.000,00.

### **Danni a condutture e impianti sotterranei (art. 1.11)**

- Franchigia per ogni sinistro pari all'importo di Euro 1.000,00
- massimo indennizzo per anno assicurativo di Euro 150.000,00

### **Danni da interruzione o sospensione di attività (art. 1.12)**

- Scoperto del 10% di ogni sinistro con il minimo non indennizzabile pari ad Euro 2.500,00
- Massimo indennizzo per anno assicurativo di Euro 300.000,00.

### **Danni da furto (art. 1.20)**

- Scoperto del 10% di ogni sinistro con il minimo non indennizzabile pari ad Euro 1.000,00;
- Massimo indennizzo per anno assicurativo di Euro 25.000,00.

### **Responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'INAIL (RCO) (art. 2.1 lett. a.2.)**

- Franchigia di Euro 2.500,00 per ogni persona infortunata.

# LEPIDA S.p.A.

**CP. C - LE CONDIZIONI PARTICOLARI / ESTENSIONI DI GARANZIA**, di cui alle Sezione 4. delle Condizioni di Assicurazione si intendono richiamate ed operanti alle seguenti Condizioni.

**Cessione di lavori in subappalto (Estensioni di garanzia n. 3)**

Fino alla percentuale del 100%.

**Malattie professionali (Estensioni di garanzia n. 4)**

La garanzia è prestata con un massimo indennizzo per anno assicurativo pari alla seguente percentuale del massimale di polizza: 50%.

**R.C.O. Danno biologico senza franchigia (Estensioni di garanzia n. 14)**

**Danni a cose sollevate, caricate, scaricate, movimentate e/o spostate (Estensioni di garanzia n. 16)**

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% di ogni sinistro con un minimo non indennizzabile pari all'importo di Euro 1.000,00.

Massimo indennizzo per anno assicurativo pari alla seguente percentuale del massimale di polizza: 5%.

**Danni da cedimento e/o franamento del terreno in conseguenza di lavori di sottomuratura (Estensioni di garanzia n. 18)**

La garanzia è prestata con una franchigia per sinistro e per numero civico, comunque non inferiore a Euro 3.000,00.

Massimo indennizzo per cantiere di Euro 75.000,00, con il massimo per anno assicurativo di Euro 150.000,00

**Errato trattamento dei dati personali (Estensioni di garanzia n. 19)**

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% di ogni sinistro con un minimo non indennizzabile non inferiore ad Euro 1.500,00

Massimo indennizzo per anno assicurativo pari alla seguente percentuale del massimale di polizza: 10%.

# LEPIDA S.p.A.

## **CP. D – ADEGUAMENTO D.Lgs 81/2008**

Su precisa che tutti i richiami previsti nelle norme di polizza relativi ai D. Lgs 626/94 e 494/96, si intendono riferiti al D. Lgs 81/2008.

## **CP E – RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

Ad integrazione di quanto previsto in polizza si precisa che i nuovi riferimenti legislativi per le figure sotto riportate sono i seguenti:

- **Attività di Responsabile unico del procedimento:**  
Si precisa che la garanzia di polizza è operante anche per i danni corporali (morte e lesioni personali) e i danni materiali (distruzione e/o danneggiamento di cose) relativi all'attività di responsabile unico del procedimento come previsto dal D.Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006.
- **Direttore dei lavori:**  
A maggior precisazione e ai sensi del punto 1.14 Progettazione e direzione lavori della garanzia base della sezione RCT, la garanzia comprende i danni derivanti dall'attività di Direttore lavori con funzioni e responsabilità definiti dal D.Lgs n. 81/2008.
- **Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione ai sensi del d.lgs n. 81/2008.**
- **A maggior precisazione di quanto previsto al punto 1.5 Responsabilità civile personale dei dipendenti l'assicurazione è estesa anche al dipendente responsabile dei servizi come da D.Lgs 81/2008.**

## **CP. F – GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI DIFESA**

Si precisa che l'art. 5.2 "Gestione delle vertenze di Danno – Spese di resistenza" di cui alla Sezione 5. SINISTRI delle Condizioni di assicurazione si intende annullato e sostituito dal seguente:

### **Gestione delle vertenze e spese di difesa:**

La Società assume, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del fatto, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente /Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. La Società garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell'Assicurato in sede penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per la difesa e per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale assicurato di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente / Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

## **CP. G – CONDIZIONI ADDIZIONALI**

***Si intendo inoltre operanti le seguenti condizioni aggiuntive:***

### **Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione**

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 3.1 lett. N) l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni – anche derivanti da incendio – avvenuti dopo il compimento dei lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi.

L'assicurazione vale per i lavori iniziati in data successiva all'effetto della presente estensione di garanzia e per i sinistri verificatisi entro cinque anni dalla data del loro compimento, rilevabile da

# LEPIDA S.p.A.

fatture e/o altra documentazione, purché denunciati alla Compagnia durante il periodo di validità della garanzia stessa o di altra polizza R.C.T. emessa in sostituzione, purché senza soluzione di continuità, e sempreché rimanga operante la garanzia postuma, fermi comunque i termini previsti dalle norme per la denuncia dei sinistri.

L'assicurazione non comprende i danneggiamenti alle cose installate, poste in opera od oggetto dei lavori di manutenzione e/o riparazione, i danni subiti dai veicoli e/o natanti oggetto di interventi, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni.

In caso di sinistro si intende operante uno scoperto del 10% con minimo non indennizzabile di Euro 1.000,00 e con massimo indennizzo per anno assicurativo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

## **Attività di responsabile unico del procedimento**

Si precisa che la garanzia di polizza è operante anche per i anni corporali (morte e lesioni personali) e i danni materiali (distruzione e/o danneggiamento di cose) relativi all'attività di responsabile unico del procedimento come previsto dalla Legge 109/94 nonché art. 8 del DPR 554/99 attuativo della suddetta legge.

La garanzia quindi comprende le responsabilità specifiche che a norma di legge competono alla figura del responsabile unico del procedimento.

## **Direttore lavori**

A maggior precisazione ed ai sensi del punto 1.14 progettazione e direzione lavori, della garanzia base Sezione RCT, la garanzia comprende i danni derivanti dalla attività di Direttore lavori con funzioni e responsabilità definiti dall'art. 123 DPR 554/1999 (responsabilità della sicurezza nei cantieri).

## **RC personale dipendenti, quadri e dirigenti**

A maggior precisazione di quanto previsto al punto 1.5 "Responsabilità civile personale dei dipendenti" l'assicurazione è estesa anche ai Dipendenti, Quadri e Dirigenti

## **Straordinaria manutenzione**

Ad integrazione di quanto previsto al punto 1.22 comma 1) "Attività complementari" l'assicurazione s'intende estesa anche allo svolgimento di lavori di straordinaria manutenzione.

## **Responsabile dei servizi prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni)**

A maggior precisazione di quanto previsto al punto 1.5 "Responsabilità civile personale dei dipendenti" l'assicurazione è estesa anche al dipendente responsabile dei servizi ex D.Lgs 626/94.

## **Cose in consegna e/o custodia**

A deroga di quanto previsto al punto 3.1 ESCLUSIONI comma h) l'assicurazione comprende i danni alle cose di terzi che l'Assicurato (o suoi dipendenti) ha in consegna e/ o custodia, purché tali danni non si verifichino in conseguenza dell'uso, trasporto, movimentazione, sollevamento, carico/scarico, nonché durante l'esecuzione di lavori sulle cose stesse. Sono esclusi i danni a macchinari e/o attrezzature costituenti strumenti di lavoro, nonché quelli da furto, smarrimento, incendio e bagnamento.

La presente estensione s'intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di Euro 1.000,00 e fino alla concorrenza di un massimale di Euro 150.000,00 per sinistro e di Euro 300.000,00 per anno assicurativo.

## **CP. H - FRANCHIGIA**

Limitatamente ai danni materiali la garanzia si intende prestata con l'applicazione della franchigia di Euro 1.000,00 per ogni sinistro, salvo importi superiori previsti per specifiche garanzie.

# LEPIDA S.p.A.

## **CP. I – ELEVAZIONE TERMINI**

### **Si precisa che si intendono:**

- elevati a trenta giorni i termini per il pagamento del premio (mora), applicabili anche per la rata di premio all'inizio della presente polizza;
- elevati a dieci giorni i termini per la denuncia dei sinistri;
- elevati a centoventi giorni il termine per la comunicazione dei dati per la regolazione dei premi.

## **C.P. L – ELEMENTI PER CALCOLO DEL PREMIO**

Il premio viene anticipato sul preventivo di fatturato al netto di IVA indicato nello schema iniziale denominato "Rischio assicurato e calcolo del premio".

Il premio così determinato sarà soggetto a conguaglio solo per la parte eventualmente eccedente uno scostamento (in aumento o in diminuzione) del 20% rispetto agli elementi suddetti di calcolo premio.

## **C.P. M – SCONTO PER POSITIVO ANDAMENTO TECNICO**

Si conviene che qualora il rapporto "sinistri pagati e posti a riserva / premi tassabili incassabili" (compresi quelli di regolazione premi) conteggiato al termine di ciascuna annualità, non risulti superiore allo 0,50 verrà applicata sull'intero importo annuo a consuntivo del "Fatturato aziendale" una riduzione del 20% sul tasso del "Fatturato aziendale" medesimo.

Il premio minimo per ciascuna delle due tipologie di "Fatturato" utilizzate per il calcolo del premio è pari al 70% del relativo premio annuo preventivato (compresi accessori e tasse).

## **C.P. N – DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE**

Ad integrazione e/o modifica dell'art. 6.8 delle Condizioni Generali, si conviene che: la durata del presente contratto è quella indicata nel frontespizio di polizza.

Il contratto cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo.

Si conviene che il Contraente ha la facoltà di disdire il contratto anche ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi con almeno tre mesi di anticipo.

Il Contraente inoltre, si riserva la facoltà di chiedere la proroga del contratto di 120 (centoventi) giorni dopo la scadenza, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto.

Tale proroga dovrà essere chiesta con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da darsi alla Società mediante lettera raccomandata o altro valido mezzo previsto dalla presente polizza e la Società si riserva il diritto di accettare o rifiutare la proroga medesima.

## **CP. O – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società e, ove presente, l'intermediario assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

La Società si impegna a comunicare all'Ente Contraente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.



# **LEPIDA S.p.A.**

## **CP. P Validità delle norme dattiloscritte**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.

## **CP. Q – CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett.Le Lenzi Paolo Broker di Assicurazioni Srl. di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente tramite la Società Lenzi Paolo Broker di Assicurazioni Srl.

# LEPIDA S.p.A.

## DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, usati nella polizza, significano:

<b>ASSICURATO</b>	: La persona nel cui interesse è stipulata la polizza.
<b>ASSICURAZIONE</b>	: Il contratto di assicurazione.
<b>COMPAGNIA</b>	: l'impresa assicuratrice.
<b>CONTRAENTE</b>	: La persona fisica o giuridica che stipula la polizza.
<b>COSE</b>	: Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>DANNI CORPORALI</b>	: La morte o lesioni personali.
<b>DANNI MATERIALI</b>	: La distruzione o il danneggiamento di cose.
<b>FRANCHIGIA</b>	: Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>INDENNIZZO</b>	: La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.
<b>PERDITE PATRIMONIALI</b>	: Pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o danni materiali.
<b>POLIZZA</b>	: Il documento che prova l'assicurazione.
<b>PREMIO</b>	: La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
<b>SCOPERTO</b>	: Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>SINISTRO</b>	: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>SUBAPPALTATORE</b>	: La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori.

## 1. GARANZIA BASE - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

### 1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE R.C.T.

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere.

***A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende:***

### 1.2 RIVALSA I.N.P.S.

L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n. 222.

### 1.3 DANNI A COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

La garanzia comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

### 1.4 COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato a norma dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli non di proprietà od in usufrutto all'Assicurato stesso od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga dell'art. 3.1 lett. f) e, relativamente ai soli ciclomotori guidati da persone di almeno 14 anni di età, lett. g).

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

# LEPIDA S.p.A.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

## **1.5 RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p. e ciò entro i massimali previsti per la R.C.O.

## **1.6 DANNI DA INCENDIO**

L'assicurazione, a deroga dell'art. 3.1 lett. e) e limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

## **1.7 LAVORI DI DEMOLIZIONE E/O DISFACIMENTO**

L'assicurazione comprende l'esecuzione dei lavori di demolizione e/o disfacimento, purché pertinenti all'attività descritta in polizza.

Limitatamente ai danni a cose la presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

## **1.8 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E SOPRAELEVAZIONE**

Sono compresi i danni a cose trovantisi nei fabbricati – anche occupati – oggetto dei lavori di ristrutturazione e/o sopraelevazione.

Sono esclusi i danni conseguenti ad umidità ed infiltrazioni d'acqua piovana e/o cagionati da eventi atmosferici in genere.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

## **1.9 DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO**

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

## **1.10 DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO**

La garanzia comprende i danni a cose provocati da cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive o da lavori di prosciugamento o impoverimento delle falde acquifere (es. utilizzo di impianti well-point).

Limitatamente ai danni a fabbricati la presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

## **1.11 DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI**

La garanzia comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

## **1.12 DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ**

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

## **1.13 DANNI A VEICOLI DI TERZI (compresi i dipendenti, i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione)**

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli di terzi (compresi i dipendenti, i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione) trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

## **1.14 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI**

La garanzia, alle condizioni di polizza, comprende i danni conseguenti ad errori nelle attività di progettazione, direzione lavori e/o cantiere, svolte da dipendenti

# LEPIDA S.p.A.

dell'Assicurato, verificatisi durante l'esecuzione dei lavori descritti in polizza, eseguiti dall'Assicurato, escluso il danno all'opera.

Qualora tali lavori siano affidati a liberi professionisti, la garanzia è operante a favore dell'Assicurato/Contraente quale committente.

La garanzia di cui alla presente clausola è valida a condizione che le persone che svolgono le suddette attività siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esecuzione di detti lavori.

## **1.15 PONTEGGI, IMPALCATURE, MEZZI MECCANICI, ATTREZZATURE E MACCHINARI IN GENERE**

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà ed uso di ponteggi, impalcature, mezzi meccanici, attrezzature e macchinari in genere, anche azionati a motore, fermo comunque l'esclusione di cui all'art. 3.1 lett. f).

## **1.16 IMPRESE COAPPALTATRICI**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da imprese coappaltatrici (nonché loro titolari e/o dipendenti) che eseguono lavori direttamente appaltati dal committente.

## **1.17 DANNI CAUSATI DA NON DIPENDENTI**

L'assicurazione, a deroga dell'art. 3.1 lett. m), comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza e/o subappalto con l'Assicurato, ma della cui opera l'Assicurato stesso si avvalga nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

## **1.18 DANNI SUBITI DA NON DIPENDENTI**

L'assicurazione, a deroga dell'art. 3.1 lett. c), comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti:

- a) dai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato stesso lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo merce;
- b) da progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali, professionisti in genere, comunque non dipendenti dell'Assicurato e/o non in rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs. 276/2003 (Legge Biagi), in relazione allo svolgimento di lavori effettuati per suo conto.

## **1.19 LAVORI IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE E/O SOCIETÀ CONSORTILI E/O CONSORZI**

La garanzia si intende operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua partecipazione ad Associazioni temporanee di Imprese e/o Società Consortili e/o Consorzi.

Nel caso in cui per tali Associazioni o Società sia operante un'altra copertura assicurativa, la presente garanzia opererà in eccedenza rispetto a quanto indennizzato da detta altra assicurazione.

Le imprese consorziate e/o associate (nonché loro titolari e/o dipendenti) non sono considerate terze.

## **1.20 DANNI DA FURTO**

A parziale deroga dell'art. 3.1 lett. d), l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto (compresi guasti cagionati in occasione di furto tentato o consumato) cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature o ponteggi in uso e/o custodia dell'Assicurato.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

## **1.21 PROPRIETÀ DI FABBRICATI**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, ad uso ufficio-deposito per l'esercizio della attività descritta in polizza, e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili.

## **1.22 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI**

## LEPIDA S.p.A.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile a carico dell'Assicurato verso terzi (compresi dipendenti sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/6/1965, n. 1124) per i danni derivanti dalle sottoelencate attività se ed in quanto inerenti l'attività principale dichiarata:

- a) gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e da bevande;
- b) organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, esclusa l'organizzazione di gite aziendali;
- c) servizi di sorveglianza, anche armata;
- d) proprietà o uso di cani;
- e) annullato;
- f) servizio sanitario di pronto soccorso prestato all'interno dell'azienda e/o di cantieri;
- g) partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio degli stands;
- h) proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari e di striscioni, il tutto ovunque installato;
- i) proprietà e gestione, nell'ambito dell'azienda e/o del cantiere, di distributori automatici di cibi e bevande, utilizzazione di distributori di proprietà di terzi, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- j) utilizzazione di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, degli spazi esterni di pertinenza dell'azienda, compresi giardini, alberi, piante, strade private, parcheggi (escluso la custodia dei veicoli), attrezzature sportive e per giochi;
- k) svolgimento di operazioni inerenti a "sponsorizzazioni", esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate;
- l) lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza;
- m) manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compresi macchinari, veicoli ed attrezzature;
- n) utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche e serbatoi di carburante;
- o) committenza dei rischi suelencati.

### 1.23 **LAVORATORI A PROGETTO E/O ALTRI RAPPORTI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N° 276/2003 (attuazione della legge delega N° 30/2003 - cosiddetta "Legge Biagi") e successive modifiche / integrazioni.**

Premesso che l'Assicurato può avvalersi, nell'ambito della propria attività, di:

- 1) lavoratori a progetto;
- 2) prestatori di lavoro assunti da una agenzia di somministrazione di lavoro;
- 3) altri lavoratori assunti con contratto stipulato nell'ambito e nel rispetto del suddetto Decreto legislativo;

l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti dalle suddette persone.

Si precisa comunque che per quanto riguarda i danni corporali subiti dalle persone per le quali l'Assicurato ha l'obbligo di legge di iscriverle all'I.N.A.I.L., la garanzia si intende operante nell'ambito della garanzia R.C.O., sempreché comunque la stessa risulti prestata.

La garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavoro di cui alle persone elencate ai precedenti punti 1) - 2) - 3) risultino da regolare contratto.

L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto ai suddetti lavoratori o all'agenzia di somministrazione lavoro per l'utilizzo della prestazione lavorativa (il presente comma non si applica qualora il premio sia calcolato sul fatturato).

### 1.24 **ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI DI FORMAZIONE, BORSE DI STUDIO E/O STAGES**

L'assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e/o stages formativi.

# LEPIDA S.p.A.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti dalle persone che partecipano ai suddetti corsi, borse di studio e/o stages.

Si precisa comunque che per quanto riguarda i danni corporali subiti dalle persone per le quali l'Assicurato ha l'obbligo di legge di iscriverle all'I.N.A.I.L., la garanzia si intende operante nell'ambito della garanzia R.C.O., sempreché comunque la stessa risulti prestata.

La presente clausola si intende operativa anche per i "tirocini formativi e di orientamento" di cui all'art. 18 della legge 196/1997 nonché relativo regolamento attuativo (D.M. 142/1998).

## **1.25 RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI SOCI NON DIPENDENTI, DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE, DEI FAMILIARI DELL'ASSICURATO (O DEI SOCI), DEGLI AMMINISTRATORI E DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile personale dei soggetti sopracitati per danni corporali e danni materiali cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni inerenti l'attività descritta in polizza.

## **1.26 DANNI SUBITI DAGLI AMMINISTRATORI**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti dagli amministratori, escluso il legale rappresentante, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni inerenti la carica ricoperta.

## **1.27 VISITE GUIDATE ALL'INTERNO DEI CANTIERI - DIMOSTRAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'accompagnamento dei clienti, studenti e/o persone in genere per visite guidate all'interno dei cantieri, nonché dimostrazione dell'attività svolta.

Le persone di cui sopra sono considerate terzi.

## **1.28 DANNI ALLE COSE DI PROPRIETÀ DEI DIPENDENTI, DEI SOCI A RESPONSABILITÀ LIMITATA E DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE**

L'assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti, dei soci a responsabilità limitata e degli associati in partecipazione.

Sono comunque esclusi i danni da furto, smarrimento e/o incendio.

## **2. GARANZIA BASE - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O./R.C.I.)**

### **2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE R.C.O./R.C.I.**

#### **a) Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) - compreso danno biologico**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

##### **a.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno)**

per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di lavoro a progetto (parasubordinati) o simili, nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n. 38 del 23/2/2000 e successive modifiche / integrazioni.

La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

##### **a.2) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni)**

a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, così come modificato dal D.Lgs. 38/2000, cagionati alle

# LEPIDA S.p.A.

persone di cui al precedente comma a.1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali).  
Tale garanzia è prestata con i limiti di indennizzo per ogni persona infortunata indicati in polizza.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

## **a.3) buona fede I.N.A.I.L.**

l'assicurazione di responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione di personale presso l'I.N.A.I.L. quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

## **b) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.)**

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i prestatori di lavoro dipendenti dall'Assicurato e non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

## **2.2 EQUIPARAZIONE AI DIPENDENTI**

Agli effetti delle garanzie R.C.O. ed R.C.I. di cui all'art. 2.1 lett. a) e b), sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dall'Assicurato i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione (escluso il legale rappresentante), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

Limitatamente alle sole rivele I.N.A.I.L. ed I.N.P.S. la garanzia è estesa ai soci a responsabilità illimitata, ai soci aventi qualifica di legali rappresentanti, ai familiari dell'Assicurato (o dei soci), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

## **2.3 RIVALSA I.N.P.S.**

L'assicurazione R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n. 222.

## **2.4 SOCI NON DIPENDENTI - ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE - FAMILIARI DELL'ASSICURATO (O DEI SOCI) - AMMINISTRATORI – LEGALE RAPPRESENTANTE**

Si precisa che ai fini della garanzia di responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O.-R.C.I.) di cui agli articoli 2.1, 2.2, 2.3 le persone sopraindicate devono intendersi Assicurate.

La Compagnia quindi si obbliga a tenere indenni tali persone di quanto queste siano tenute a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per rivalsa esercitata dall'I.N.A.I.L. e/o dall'I.N.P.S. in conseguenza di infortuni (escluse le malattie professionali) subiti in occasione di lavoro da dipendenti soggetti e/o non soggetti all'I.N.A.I.L.

## **3. DELIMITAZIONI**

### **3.1 ESCLUSIONI**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore (salvo quanto indicato all'art. 1.26 delle condizioni di polizza) e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato,

## LEPIDA S.p.A.

subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto in polizza.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- d) causati da furto, salvo quanto previsto all'art. 1.20);
- e) a cose altrui derivanti da incendio, salvo quanto previsto all'art. 1.6);
- f) causati da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. 1.4);
- g) causati da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- h) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo nonché a quelle trasportate, rimorchiate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate;
- i) alle opere in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- l) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- m) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo quanto previsto all'articolo 1.17);
- n) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- o) a fabbricati ed a cose in genere causati da assestamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati.

L'assicurazione R.C.T. / R.C.O. / R.C.I. non comprende altresì i danni:

- p) causati da detenzione od impiego di esplosivi;
- q) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- r) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- s) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- t) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.

### 3.2 FRANCHIGIA

Limitatamente ai danni materiali la garanzia si intende prestata con l'applicazione della franchigia – per ogni sinistro – indicata in polizza, salvo scoperti e/o franchigie di importo superiore previsti per specifiche garanzie.

### 3.3 MASSIMO RISARCIMENTO

Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T., R.C.I. e/o R.C.O., il massimo esborso della Compagnia non potrà superare il massimale previsto in polizza.

### 3.4 PLURALITÀ DI ASSICURATI



# LEPIDA S.p.A.

Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

## 4. CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI)

### ESTENSIONI DI GARANZIA

#### 3 CESSIONE DI LAVORI IN SUBAPPALTO

Premesso che l'Assicurato dichiara di cedere in subappalto parte dei lavori, in misura non superiore alla percentuale indicata in polizza del valore globale di ogni singola opera od appalto, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per:

- a) danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso;
- b) danni subiti dai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato, limitatamente a morte e lesioni personali gravi e gravissime quali definite dall'art. 583 c.p., nonché per i danni ai veicoli.

L'assicurazione, limitatamente ai danni corporali, è valida a condizione che sia prestata la garanzia R.C.O./I. (art. 2.1).

Premesso inoltre che le imprese subappaltatrici possono affidare, previa autorizzazione da parte dell'Assicurato / Contraente, l'esecuzione di parte dei lavori avuti in subappalto ad altre imprese e/o prestatori d'opera, si precisa che ai fini della presente garanzia i titolari e/o dipendenti delle suddette imprese e/o i prestatori d'opera sono equiparati, a tutti gli effetti, ai soggetti di cui ai commi a) e b) di cui sopra. L'esecuzione di tali lavori deve risultare da regolare contratto e/o fatturazione.

Qualora i lavori ceduti in subappalto superino la percentuale stabilita in polizza (con tolleranza di 5 punti percentuali) il danno verrà ammesso a risarcimento nella proporzione esistente tra la percentuale pattuita in polizza e quella effettiva di cessione lavori, nel limite comunque dei massimali di polizza ridotti in eguale proporzione.

#### 4 MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) è estesa – alle medesime condizioni di cui all'art. 2.1 e ferme le esclusioni di polizza – ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta dopo il 31 Luglio 2008.

La garanzia non è altresì operante:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di "mobbing";
- per le malattie professionali conseguenti alla silicosi.

L'assicurazione si intende prestata fino al limite indicato in polizza per questa garanzia.

## LEPIDA S.p.A.

Tale limite rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso anno di assicurazione od originati dal medesimo tipo di malattia professionale.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile l'Assicurato dichiara:

- di non aver riportato negli ultimi 3 anni denunce per violazione di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e salute dei propri prestatori di lavoro;
- di non aver avuto negli ultimi 3 anni alcuna richiesta di risarcimento, a seguito di malattie professionali, da parte dei propri prestatori di lavoro o rivalse da parte dell'I.N.A.I.L.;
- di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente garanzia, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

### **14 R.C.O. DANNO BIOLOGICO SENZA FRANCHIGIA**

L'art. "Assicurazione della Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.)" di cui all'oggetto dell'assicurazione R.C.O./R.C.I. si intende abrogato e sostituito come segue:

a) la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

**a.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno)**

per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di lavoro a progetto (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n. 38 del 23/2/2000.

La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

**a.2) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni)**

a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma a.1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali).

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

**a.3) buona fede I.N.A.I.L.**

l'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione di personale presso l'I.N.A.I.L. quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

### **16 DANNI A COSE SOLLEVATE, CARICATE, SCARICATE, MOVIMENTATE E/O SPOSTATE**

L'assicurazione, a deroga dell'art. 3.1 lett. h), comprende i danni alle cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate e/o spostate nell'ambito di appartamenti, fabbricati e/o cantieri presso cui l'Assicurato svolge i lavori descritti in polizza.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

## **LEPIDA S.p.A.**

### **18 DANNI DA CEDIMENTO E/O FRANAMENTO DEL TERRENO IN CONSEGUENZA DI LAVORI DI SOTTOMURATURA**

A deroga dell'art. 1.10 la garanzia comprende i danni a fabbricati, opere e/o cose in genere provocati da cedimento e/o franamento del terreno, verificatisi in conseguenza di lavori di sottomuratura e/o altre tecniche sostitutive.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- verificatisi in conseguenza dei lavori di prosciugamento, impoverimento od abbassamento della falda acquifera;
- subiti dai fabbricati e/o opere, qualora l'oggetto dei lavori riguardi il consolidamento e/o ripristino delle loro fondamenta.

La presente estensione di garanzia è valida a condizione che vengano eseguite – prima dell'inizio dei lavori – asseverazione dei fabbricati adiacenti o trovantisi nelle immediate vicinanze dei lavori, da conservare in cantiere a disposizione della Compagnia, ai fini di costituire elementi di riferimento e prova del loro stato di conservazione ante-lavori.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

### **19 ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 30/6/2003 (codice in materia di dati personali) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o i dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati in polizza.

## 5. SINISTRI

### 5.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

### 5.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

### 5.3 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Compagnia, non potranno essere interpretati come rinuncia della Compagnia stessa a valersi della facoltà di recesso.

## 6. CONDIZIONI GENERALI

### 6.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

### 6.2 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, salvo quanto dichiarato nelle condizioni particolari 24 o 25 di polizza, se operanti. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

### 6.3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Compagnia.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.), escluso comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione assicurativa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Il pagamento del premio può essere effettuato dal Contraente tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Compagnia;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Compagnia;
- con contante fino al limite di € 500,00 annuo per contratto.

Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo.

È fatto salvo, qualora l'assegno non venga pagato, il disposto dell'art. 1901 c.c.

### 6.4 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza – che deve intendersi come premio minimo annuo – ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito.

A tale scopo:

#### a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), nonché

## LEPIDA S.p.A.

l'importo corrisposto per prestazioni di lavoro ai sensi della "Legge Biagi" (artt. 1.23 di Garanzia Base);

- il volume d'affari (fatturato al netto dell'I.V.A.);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Compagnia.

### **b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati**

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente non adempia agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Compagnia stessa il diritto di agire giudizialmente.

### **c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria**

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

### **d) Verifiche e controlli**

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 (codice in materia di dati personali), per i quali l'Assicurato Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

## **6.5 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

## **6.6 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

## **6.7 DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

## **6.8 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

# LEPIDA S.p.A.

## **6.9 VALIDITÀ TERRITORIALE**

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

## **6.10 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipula della presente polizza.

## **6.11 FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia è competente, a scelta della parte attrice, il Foro del luogo dove ha sede l'Assicurato o presso il quale è stato concluso il contratto. Le Parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli Artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.

## **6.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

# **LEPIDA S.p.A.**

## **POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO**

### **SINISTRI - PERIODO ULTIMI 4 ANNI (2012 – 2013 – 2014 - 2015)**

Totale sinistri denunciati	n.0
Riservati	n.0
Liquidati	n.0
Senza seguito	n.0